




CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

AMBIENTE

**ORDINANZA DEL SINDACO
NUMERO 3 DEL 01/06/2022**

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI QUALI LA ZANZARA TIGRE (*Aedes albopictus*) E LA ZANZARA COMUNE (*Culex pipiens*)

IL SINDACO

VISTO IL PARERE TECNICO ESPRESSO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO SULLA PROPOSTA 2022/62 DELL'UFFICIO AMBIENTE:

Nome file: Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 100/2022

sha256: 1C3AE6BE8E783EE5CCD7EBAA40168B4B641A670AD18E446660677DB1F1539BA3

Nome file: PARERE TECNICO DIRIGENTE

sha256: 44BD0F505CBB38EAD4AB8166255CA839D986D13E1AD4BB561CF384E786E43CC1

PREMESSO che:

- è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;
- in data 26/05/2021 è stata emessa l'ordinanza n. 7 avente ad oggetto "Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori quali la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e la zanzara comune (*Culex pipiens*)", con efficacia dalla data di pubblicazione al 31 ottobre 2021, per avvisare la popolazione sui potenziali rischi di infezione e recante indicazione di talune misure di bonifica primaria e di igiene ambientale a cui la cittadinanza deve attenersi al fine di scongiurare la proliferazione di tali insetti;

PRESO ATTO:

- che, secondo quanto risulta dal "Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori, anno 2018" della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria – U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali *Dengue* e Febbre *Chikungunya*, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali;
- che la situazione epidemiologica emersa nel 2018 ha fatto registrare un notevole numero di casi di malattia da virus *West-Nile*, mai rilevato negli anni precedenti, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);
- che, a causa dell'espansione dell'epidemia da virus Zika nel continente americano, il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono in corso epidemie;
- che gli spostamenti di *Aedes albopictus* sono favoriti dalla mobilità di mezzi per il trasporto di merci e persone, permettendo l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati alla sua presenza;

- che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
- che per contenere l'infestazione occorre attuare degli interventi per contrastare efficacemente la proliferazione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune (*Culex pipiens*), estesi a tutto il territorio comunale, necessariamente anche alle aree di proprietà privata dal momento che potrebbero determinarsi significativi problemi di igiene e sanità pubblica, in considerazione della potenziale capacità delle zanzare di trasmettere agenti infettivi virali;
- che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatori, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica, ecc.;

VALUTATA la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

CONSIDERATO il notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali;

STABILITA l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo che intercorre tra la data di pubblicazione ed il mese di ottobre, quale periodo favorevole allo sviluppo di detti insetti alla latitudine di riferimento del territorio;

DATO ATTO che per il periodo da aprile ad ottobre l'Azienda incaricata dei servizi di igiene ambientale provvede all'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali contro le zanzare in aree pubbliche, ma si ravvisa indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre e della zanzara comune, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

DATO ATTO che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale e con l'Azienda incaricata dei servizi di igiene ambientale, volte a informare e sensibilizzare la cittadinanza sui corretti comportamenti da adottare;

VISTI:

- la Circolare del Ministero della Salute "Sorveglianza dei casi umani di *Chikungunya*, *Dengue*, *West Nile Disease* ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia – anno 2018";
- Visto il "Piano Nazionale di Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi trasmesse da zanzare (*Aedes sp.*) con particolare riferimento ai virus *Chikungunya*, *Dengue* e *Zika* – anno 2018";
- il "Piano regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Prevenzione della Regione Veneto;
- la Circolare del Ministero della Salute "Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus *West Nile* e *Usutu* - anno 2019";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 174 del 22/02/2019 ad oggetto "Istituzione di un Tavolo tecnico intersettoriale regionale sulle Malattie Trasmesse da Vettori e misure per la programmazione delle attività di controllo e contrasto dei vettori per il biennio 2019-2020";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 207 del 18/02/2020 di recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 891 del 30/06/2021 recante “Approvazione delle "Linee operative per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione Veneto, anno 2021", ed in particolare:
 - l’Allegato 8, che specifica il protocollo operativo per la disinfezione di emergenza in presenza di caso probabile o confermato di Chikungunya, Dengue o Zika virus;
 - l’Allegato 10, che fornisce indicazioni operative integrative per il Piano Nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu, individuando le misure da adottare in caso di positività a detti virus di competenza della Regione o a carico dei Comuni interessati, su attivazione dell’Azienda ULSS territorialmente competente;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 12 del 12/01/2021 ad oggetto “Approvazione del nuovo Documento recante “Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e Linee generali per gli interventi di disinfezione ordinaria contro le zanzare”, per il biennio 2021-2022, in continuità con quanto stabilito con la D.G.R. n. 174 del 22/02/2019;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 100 del 07/02/2022 ad oggetto “Modifica delle linee guida relative al "Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e Linee generali per gli interventi di disinfezione ordinaria contro le zanzare", di cui alla D.G.R. n. 12 del 12/01/2021”, recante nuove precisazioni in ordine agli interventi larvicidi e ai controlli di efficacia, nonché alla cadenza degli interventi di lotta larvicida che prevedono l’utilizzo come biocida di un prodotto contenente *Bacillus thuringiensis var. israelensis* e *Lysinibacillus sphaericus*;
- il “Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori – anno 2022” dell’Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, acquisito con prot. com.le n. 25458 del 08/04/2022;

VISTI altresì:

- l’art. 50 c. 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
- l’art. 7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 07/06/2011 “Determinazione importo sanzioni a regolamenti comunali”.

O R D I N A

dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al 31 ottobre 2022, ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, proprietari di immobili ad utilizzo saltuario proprio o di terzi, amministratori condominiali, albergatori, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.), di:

- evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell’infestazione;
- trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida;
- la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba;

- svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

Ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai responsabili dei cantieri, di:

- evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:

- stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
- assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili,

da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

- eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
- eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

A tutti i conduttori di orti, di:

- eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

All'interno del cimitero, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

Precauzioni da adottare

Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto. Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis* o formulati a base di derivati siliconici (film monomolecolari).

In generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato o violazione alle vigenti legislazioni in materia, chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza è ammesso al pagamento di € 200,00 come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 07/06/2011 allegato "A", per ciascuna delle violazioni accertate.

AVVERTE

- che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio per la durata del periodo fissato, ed inserzione sul sito internet al fine di garantirne la divulgazione.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Comando di

Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.L.S.S. 4 Veneto Orientale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di virus *Chikungunya, Dengue, Zika, West Nile, Usutu* ed altre arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare, tramite l'Azienda incaricata dei servizi di igiene ambientale e su attivazione dell'Azienda ULSS territorialmente competente, i trattamenti larvicidi e di rimozione dei focolai larvali, nonché adulticidi, in aree pubbliche e private, potenziando l'attività informativa affinché i cittadini adottino le misure più idonee a ridurre il rischio di contatto uomo-vettore e collaborino alle attività di rimozione dei focolai larvali ed alle attività larvicide nei focolai non rimovibili nelle aree private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso l'attività sia stata svolta dal Comune.

INFORMA

che avverso l'odierno provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Valerio Zoggia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.